


N. 05682/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2015, proposto da Antonella De Donno, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Mauriello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via G.Filangieri 11 c/o De Ciuceis,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11,

nei confronti di

Stefania Astarita, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio presso la Segreteria T.A.R.,

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n. AOODRCA 9248 del 18/12/2014 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi - comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Stefania Astarita;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza cautelare di questa sezione n. 4111/2015 che ha disposto, relativamente al seguente processo, l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione ad effettuarla per pubblici proclami;

Vista la richiesta della ricorrente di proroga per il perfezionamento del suddetto incombenza;

Rilevato che, in considerazione della ristrettezza dei termini assegnati, il ritardo non è imputabile alla ricorrente;

Considerato di accogliere la richiesta di proroga, assegnando termine

perentorio di trenta giorni (30), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente con l'obbligo di depositare nei successivi quindici (15) giorni la documentazione comprovante l'adempimento del disposto incombente, con conseguente necessità di spostamento della udienza di merito già fissata al 2 dicembre 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone la proroga dei termini per integrazione del contraddittorio nei limiti in motivazione e fissa per il merito l'udienza pubblica del 23 marzo 2016.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

